

N. 2812/20 R.G. Dib.

N. 2181/2020

del 14 novembre 2020

N. 11043/20 R.G. N.R.

Depositata il 16 dicembre 2020



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
(artt. 544 e 465 e ss. c.p.p.)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Mauro Liberti all'udienza del 14 novembre 2020, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a margine indicato, nei confronti di

~~\_\_\_\_\_~~, nato \_\_\_\_\_ (C) alla  
San Clemente n. 7, assistito e difeso dall'Avv. D. Paluschi del foro di  
Brescia;

~~\_\_\_\_\_~~, nato \_\_\_\_\_ (C),  
\_\_\_\_\_ (C),  
\_\_\_\_\_ (C) Paluschi del foro di Brescia;

*PRESENTI – CON OBBLIGHI*

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ del foro di Brescia.

*PRESENTE – LIBERO*

## IMPUTATI

**BIENZI** **[REDACTED]** (per il quale si procede separatamente); **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**, **[REDACTED]**:

a) per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/90 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del DPR citato, in concorso tra loro, coltivavano in una radura posta nel bosco alle falde della collina di Via Albano Zanella, nove (9) piante di cannabis indica, dell'altezza tra 1,20 a 2,10 mt, cinque messe a coltura in vaso e quattro a dimora nel terreno, di cui alla tabella II dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/90

In Erbusco il 14.09.2020

**[REDACTED]** (per il quale si procede separatamente)

b) omissis

**[REDACTED]**  
per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/90 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del DPR citato, illecitamente deteneva per la vendita grammi 3,9 di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui alla tabella II dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/90, contenuta in una busta di plastica trasparente e occultata nel marsupio che il medesimo portava addosso

In Erbusco il 14.09.2020

**[REDACTED]**  
per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/90 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del DPR citato, illecitamente deteneva per la vendita due pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui alla tabella II dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/90, rispettivamente del peso di grammi 0,9 e grammi 3,7, avvolti in cellophane trasparente e occultati sotto il cuscino del divano della propria abitazione.

In Erbusco il 14.09.2020

## Conclusioni

Il Pubblico Ministero: per gli imputati **[REDACTED]** e **[REDACTED]**  
**[REDACTED]** chiede emettersi sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con l'aumento per la continuazione fra i reati.



Per l'imputato ~~XXXXXXXXXX~~ chiede emettersi sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 ed euro 1.334,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Avv. To Pedrali per ~~XXXXXXXXXX~~: chiede l'assoluzione con la formula ritenuta di giustizia.

Avv. To Paloschi per gli imputati ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione al capo A), chiede l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in relazione al capo C)

In subordine, chiede assoluzione ai sensi dell'art. 131bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

### Svolgimento del processo

A seguito di arresto nella flagranza del reato in epigrafe descritto, ~~XXXXXXXXXX~~ (per il quale si procede separatamente); ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ sono stati tratti all'udienza del 15 settembre 2020 dinanzi al Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, per la convalida della misura precautelare e la celebrazione del giudizio direttissimo.

Convalidato l'arresto e applicata misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti degli imputati - ad esclusione del solo ~~XXXXXXXXXX~~ - il procedimento è stato rinviato in considerazione della richiesta di concessione del termine a difesa da parte degli imputati, con i rispettivi difensori.

All'udienza del 17 ottobre 2010, presenti i prevenuti, è stato disposto un rinvio in via preliminare stante l'assenza delle analisi sulla sostanza stupefacente in sequestro.

All'odierna udienza, in via preliminare veniva disposto lo stralcio della posizione dell'imputato ~~XXXXXXXXXX~~, il quale, unitamente al proprio difensore, ha richiesto procedersi accedendo all'istituto della messa alla prova, con il parere favorevole del PM.

Quindi, previa ammissione del rito abbreviato nei confronti degli imputati ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, subordinata all'acquisizione della documentazione depositata in udienza dal difensore di



questi ultimi, con il consenso del PM, tutti gli imputati rendevano dichiarazioni spontanee.

Le parti hanno dunque concordato l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti delle indagini preliminari contenuti nel fascicolo del P.M. e, segnatamente, della c.n.r. della Stazione dei Carabinieri di Erbusco e degli allegati verbali di perquisizione e contestuale sequestro, di arresto, di constatazione di reperto e verifica "narcotest", nonché delle analisi sulla sostanza stupefacente medio tempore pervenute da L.A.S.S. del Comando Provinciale di Brescia.

E' stata disposta, quindi, la discussione orale; al termine, sulle conclusioni formulate dal P.M. e dalla difesa, sopra trascritte, è stata pronunciata la sentenza di cui al dispositivo, del quale è stata data pubblica lettura.

#### Motivi della decisione

Le risultanze acquisite nel contraddittorio dibattimentale non consentono di ritenere provata la penale responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 oggetto di contestazione.

Va in primo luogo osservato che la presente decisione si fonda sugli elementi di prova evincibili dal verbale di arresto, di perquisizione domiciliare e personale e contestuale sequestro, acquisiti sull'accordo delle parti e, previa ammissione del rito abbreviato, dall'ulteriore documentazione depositata dal difensore degli imputati XXXXXXXXXX.

Dal verbale di arresto e dagli atti allegati (v. verbale di perquisizione personale e domiciliare e contestuale sequestro; verbale di constatazione di reperto e verifica "narcotest" sulla sostanza sequestrata) è emerso che, il 14 settembre 2020, operanti di P.G. in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Erbusco, a seguito di informative confidenziali, avevano sottoposto a controllo una radura boschiva situata in zona collinare in Via Albano Zanella, all'interno del Comune di Erbusco. Ivi, avevano rinvenuto una rudimentale piantagione composta da n. 9 piante di cannabis indica, dell'altezza tra 1.20 e 2,10 mt, delle quali cinque messe a coltura in vaso e quattro a dimora nel



terreno. In considerazione di quanto rinvenuto, le forze dell'ordine avevano deciso di appostarsi al fine di attendere il verosimile ritorno dei soggetti che avevano posto in essere la suddetta coltivazione, che in effetti successivamente sopraggiungevano e venivano quindi identificati nelle persone degli odierni imputati.

Gli operanti avevano effettuato, nell'immediatezza, una perquisizione personale all'esito della quale avevano rinvenuto una busta di plastica trasparente contenente 3,9 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata nel marsupio del Monforte.

In seguito procedevano ad ulteriore perquisizione presso l'abitazione del ██████, rinvenendo, occultati sotto il cuscino del divano, due pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, avvolti in cellophane trasparente, rispettivamente del peso di grammi 0,9 e 3,7.

Dal verbale di verifica attraverso il narcotest risulta che le piante presentavano delle infiorescenze che, trattate con apposito reagente, erano risultate essere di "marijuana".

Deve essere evidenziato che tanto l'hashish, quanto le piantine di marijuana sono state sottoposte ad un accertamento chimico-tossicologico.

Le analisi svolte hanno restituito i seguenti valori: per quanto concerne le 9 piante di canapa, dal peso lordo in origine di grammi 919,30, si ricava una percentuale di principio attivo del 3,5% con grammi di principio attivo pari a 32,232; per quanto concerne il frammento di sostanza resinosa di colore verde-marrone sequestrato a ██████, dal peso lordo in origine di grammi 3,4696, si ricava una percentuale di principio attivo del 28,8% con grammi di principio attivo pari a 0,9997; quanto al frammento di sostanza resinosa di colore verde-marrone sequestrato a Turra, dal peso lordo in origine di grammi 4,1578, si ricava una percentuale di principio attivo del 28,9% con grammi di principio attivo pari a 1,2010.

Ciò premesso, non è posto in dubbio che ██████  
(in concorso con ██████ per cui, come detto, si procede separatamente) abbiano posto in essere la condotta di coltivazione, in una radura posta nel bosco alle false di una collina in Erbusco, di n. 9 piante di cannabis indica,



dell'altezza tra 1,20 e 2,10 mt, delle quali cinque messe a coltura in vaso e quattro a dimora nel terreno (Capo A).

E' altresì indubbio che gli odierni imputati siano stati trovati in possesso, ciascuno in misura variabile, di un modesto quantitativo di hashish – sulla propria persona (come nel caso del Monforte – Capo C) o presso la propria abitazione (nel caso del ██████ Capo D).

Occorre dunque soffermarsi sulla natura giuridica della fattispecie penale oggetto di contestazione, al fine di verificarne la offensività in concreto, evidenziando sinteticamente l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che ha sviscerato la questione.

Come noto, la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti può considerarsi come pericolosa – e dunque idonea ad attentare al bene della salute – per il solo fatto di incrementare la provvista della sostanza e, quindi, di creare potenzialmente più occasioni di spaccio. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 360 del 1995, con la quale è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità sollevata riguardo all'art. 73 d.P.R. 309/90, relativamente alla condotta di coltivazione, è devoluto al giudice ordinario il giudizio circa l'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata: *“l'indispensabile connotazione di offensività in generale – della fattispecie astratta – implica di riflesso la necessità che anche in concreto l'offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente”*; quando, al contrario, la condotta sia *“assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato”*, la fattispecie concreta non è riconducibile alla fattispecie astratta.

Seguendo tali argomentazioni, la Corte di Cassazione, ha successivamente affermato che *“la mera aderenza del fatto alla norma di per sé non integra il reato, essendo necessario che anche la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma”*, traendo la conclusione che la coltivazione di una pianta di canapa indiana, posta in un vaso sul terrazzo di casa, contenente un principio attivo di circa 16 mg, costituisce una condotta *“del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice”*.



Tale principio generale, evidenziato anche dalla importante decisione delle Sezioni Unite n. 28605/2008, viene ora attualizzato in termini del tutto innovativi dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 12348/20 depositata in data 16.04.202 – imputato Caruso).

La Suprema Corte, in tale arresto, ha stabilito che *“il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore”*.

Sono dunque due gli elementi costitutivi che vanno accertati di fatto: le caratteristiche della coltivazione e la destinazione esclusiva all'uso personale.

Quanto al primo elemento, ossia le “minime dimensioni svolte in forma domestica” , significa, a detta di condivisibile dottrina formatasi in commento alla sentenza Caruso delle Sezioni Unite, che la coltivazione debba essere personale, svolta in luoghi di disponibilità del coltivatore, di dimensioni minime, in via approssimativa e rudimentale e i cui frutti sarebbero funzionali ad un utilizzo meramente personale, con semina e governo della coltivazione di carattere prevalentemente manuale e non automatizzato, senza la disponibilità di attrezzi, strutture e sostanze da cui desumere un approccio tecnico-agrario, cioè imprenditoriale, alla coltivazione.

Calando questi principi al caso concreto, occorre rilevare come l'attività di coltivazione sia avvenuta personalmente da parte degli imputati, su un terreno nella disponibilità personale di uno di loro, con tecniche approssimative (basti pensare che una parte delle sementi è stata piantata nel terreno ed una parte in una cisterna di plastica), con governo manuale e “rudimentale” eseguito tramite attrezzi certamente non “imprenditoriali” (due taniche d'acqua, una vanga ed un

tridente di piccole dimensioni). La rudimentalità delle tecniche di coltivazione si evince non solo dalle modalità eterogenee (parte in vaso, parte nel terreno), ma anche dall'assenza di prova di preparazione specifica del terreno, dalla semina con modalità manuali e non meccaniche, dal governo delle piante a livello meramente intuitivo e senza macchine agricole, senza strumenti professionali di misurazione (dell'umidità del terreno, della composizione chimica...) e senza pianificazione di interventi (concimazioni, disinfestazioni...), ed in assenza di locali destinati alla raccolta e conservazione dei prodotti.

Lo scarso numero di piante, che la sentenza delle Sezioni Unite indica quale indice sintomatico della destinazione ad uso personale evoca subito il problema del numero delle piante stesse. La casistica sul numero delle piante considerate dalla giurisprudenza è assai vasta e variabile; tuttavia si può ragionevolmente concludere che, in materia di coltivazione, un numero di piante non superiore a dieci può essere considerato minimo, o scarso, per cui nel caso che qui occupa anche rapportato al numero pro capite esso si attesta a tre piante per imputato. Passando ora all'esame dell'ulteriore requisito, ossia la destinazione esclusiva all'uso personale, occorre soffermarsi sulle condizioni personali dei singoli imputati.

Sul punto, può affermarsi che le dichiarazioni rilasciate dagli imputati, che evidenziano una pregressa assunzione di marijuana; le condizioni sociali e familiari degli stessi (trattasi di soggetti molto giovani, tutti incensurati, ben inseriti dal punto di vista sociale con impieghi lavorativi ovvero titolari di diplomi di studi superiori ed in taluni casi con studi universitari in corso); il possesso di un modestissimo quantitativo di hashish; l'assenza di ulteriori elementi, quali la disponibilità di strumenti per la preparazione ed il confezionamento di dosi da cedere a terzi, o di qualsivoglia circostanza da cui poter desumere un'attività di spaccio, il mancato rinvenimento di alcuna quantità sospetta o ingiustificata di denaro: ebbene, si tratta di elementi che complessivamente considerati costituiscono indici di una detenzione per un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente rinvenuta.

Pertanto, con specifico riferimento agli imputati, può anche parlarsi di "coltivazione di gruppo destinata all'uso personale", ricorrendo nel caso



concreto gli indici richiesti dalla giurisprudenza e dalla dottrina formatasi a seguito delle più volte citate SS.UU. Caruso, ossia che i coltivatori o una parte di essi siano fra gli assuntori del prodotto finito, con la volontà manifestata fin dall'inizio da parte degli stessi di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente alle spese occorrenti per la coltivazione.

In definitiva, ed in adesione ai principi da ultimo affermati dal recente arresto n. 12348/20 della Corte di Cassazione (imp. Caruso), può concludersi che la coltivazione posta in essere dagli imputati debba considerarsi svolta in forma domestica o rudimentale, con uno scarso numero di piante dal modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, destinato poi al consumo personale ed esclusivo degli stessi, in assenza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti.

Infine, una specifica considerazione merita la posizione di ~~XXXXXXXXXX~~.

In sede di udienza di convalida d'arresto, tutti gli imputati hanno reso spontanee dichiarazioni dal contenuto liberatorio nei confronti del predetto, ritenendolo del tutto estraneo ai fatti, pur essendo egli presente insieme ad essi presso il luogo ove è avvenuto l'arresto.

Pertanto, anche in questa sede si ritiene di dover ribadire quanto già evidenziato nell'ordinanza di convalida dell'arresto dove si è argomentato che *"la sola circostanza che Mingotti Pietro fosse presente sul luogo dove è stata rinvenuta la rudimentale piantagione non è sufficiente ad affermare che lo stesso vi abbia materialmente contribuito, in assenza di ulteriori riscontri e tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dagli altri imputati che hanno affermato la totale estraneità di quest'ultimo ai fatti."*

La circostanza per cui il ~~XXXXXXXXXX~~, nella sua qualità di perito agrario, abbia messo verosimilmente a disposizione dei coimputati le proprie specifiche competenze per la realizzazione della rudimentale piantagione, così concorrendo con essi nel reato, come adombrato dal PM in sede di discussione, non appare di per sé argomento ragionevolmente idoneo a poter fondare la penale responsabilità del medesimo.



Tale conclusione si basa, come detto, sia sulle dichiarazioni dal contenuto liberatorio nei confronti del predetto rilasciate dagli altri imputati sia dall'assenza di ulteriori significativi riscontri a suffragio della tesi accusatoria, essendo peraltro, unico tra gli imputati, a non essere stato trovato in possesso di alcun quantitativo di sostanza stupefacente.

Ebbene, le emergenze istruttorie sopra illustrate non consentono di ritenere provata la penale responsabilità degli imputati. Ciò premesso, gli elementi di prova acquisiti non appaiono idonei a dimostrare, con ragionevole certezza, che la sostanza detenuta fosse destinata ad un uso non esclusivamente personale. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni che precedono, tutti gli imputati devono essere assolti dal reato loro ascritto sub capo A) perché il fatto non sussiste.

Quanto alle ulteriori contestazioni sub capi C) e D) – rispettivamente addebitate a ~~████████████████████~~ e ~~████████████████████~~ – la detenzione del modesto quantitativo deve ritenersi compatibile con un uso personale nei termini sopra evidenziati e pertanto la stessa integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90, con la conseguenza che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ne consegue che deve essere disposta trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per le determinazioni di competenza.

Va ordinata, infine, la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

La natura delle questioni trattate ed i concorrenti impegni professionali hanno suggerito di riservare il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.,

ASSOLVE

---

~~████████████████████~~ dal reato ascrittogli sub capo A) perché il fatto non sussiste e dal reato ascrittogli sub capo C) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

---



Dispone trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per le determinazioni di competenza.

ASSOLVE

████████████████████ dal reato ascrittogli sub capo A) perché il fatto non sussiste

ASSOLVE

████████████████████ dal reato ascrittogli sub capo A) perché il fatto non sussiste e dal reato sub capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per le determinazioni di competenza.

Ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.


Visto l'art. 300 c.p.p. dichiara cessazione e revoca della misura applicata agli imputati ██████████ e ██████████.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.

Brescia, 14 novembre 2020

IL GIUDICE

dott. Mauro Liberti



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
Depositato in Cancelleria  
Brescia, 16.12.2020  
il cancelliere  
Adriano Baldini

